

## DECRETO DEL DIRIGENTE

**OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/2031 – Aggiornamento della posizione dell’operatore professionale PIANTE SANTORI SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA – GROTTAMMARE (AP).**

### IL DIRIGENTE

#### **della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia**

**VISTO** il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

**VISTA** la L.R. 14.01.1997 n.9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e preso atto che l’art. 25, comma 5 assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

**VISTO** il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018 “Riorganizzazione amministrativa A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 647 del 24.05.21 – Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’ASSAM;

## DECRETA

- di acquisire agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale la comunicazione del 27/10/21 prot. n. 7544 e di modificare la registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), effettuata con Decreto del Dirigente n. 110 del 13/12/19 e come ultima modifica avvenuta con Decreto n. 115 del 05/05/21, dell’operatore professionale Pianta Santori Società Semplice Agricola relativamente alla variazione dei siti di produzione;
- che i dati aggiornati presenti nel RUOP relativamente all’operatore professionale Pianta Santori Società Semplice Agricola sono i seguenti: partita IVA n. 02180760445, sede legale in Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23, registrato, relativamente al centro aziendale 001 di Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23 per le attività, i siti e le tipologie di merci riportati nell’allegato 1; codice di registrazione IT-11-0484;
- di ribadire che l’operatore professionale Pianta Santori Società Semplice Agricola deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031;
- di comunicare all’operatore professionale Pianta Santori Società Semplice Agricola l’emanazione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente atto per estremo sul BURM e per estratto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it).



Il presente atto non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente. Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

## **IL DIRIGENTE**

*(Dott. Andrea Bordoni)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/16  
D.Lgs n. 19 del 02 febbraio 2021  
D.Lgs n. 18 del 02 febbraio 2021 (commercializzazione fruttiferi)  
D.Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000 e relativo decreto di applicazione DM 9 agosto 2000.  
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e s.m.i.  
Nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020

### Motivazione

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/16 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

L'art. 65 comma 1 prevede l'istituzione di un registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) al quale devono essere registrati soggetti che svolgono a titolo professionale attività in relazione ai vegetali e altri oggetti; in particolare devono essere registrati gli operatori professionali:

- che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante (lettera a);
- autorizzati a rilasciare passaporti delle piante (lettera b);
- che chiedono all'autorità competente di rilasciare certificati fitosanitari per l'esportazione (lettera c).

Gli operatori professionali registrati possono presentare eventuali aggiornamenti secondo le tempistiche definite al comma 5 dell'art. 66.

Con D.Lgs n. 19 del 02/02/21 la normativa nazionale viene adeguata alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e ai sensi dell'art. 34 viene istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale il registro ufficiale degli operatori professionali.

Con D.Lgs n. 18 del 02/02/21 la normativa nazionale relativa alle norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e da orto viene adeguata alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031. L'art. 17 stabilisce che i Fornitori di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione devono essere sempre chiaramente identificati nella loro funzione e registrati nel RUOP di cui al Regolamento (UE) 2016/2031.

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 151/00 definisce che i Fornitori che svolgono attività di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali devono essere iscritti al RUP di cui al D.Lgs. n. 214/05 presentando richiesta al SFR competente secondo le modalità dettate dall'art.6 del Decreto 9 agosto 2000.

La nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020 definisce le modalità operative della registrazione degli operatori professionali.

Nel rispetto della normativa citata l'operatore professionale Pianta Santori Società Semplice Agricola, partita IVA n. 02180760445, con sede legale in Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23, ha inoltrato in data 27/10/21 prot. n. 7544, comunicazione di aggiornamento della registrazione al RUOP relativamente alla variazione dei siti di produzione facenti capo al centro aziendale 001 di Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23.



All'atto della comunicazione citata l'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola risultava registrato con Decreto del Dirigente n. 110 del 13/12/19 nel RUOP, registrazione successivamente modificata e come ultima modifica con Decreto n. 115 del 05/05/21; inoltre l'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola è identificato come Fornitore di piante da frutto e di materiale di moltiplicazione di piante ornamentali (D.Lgs. n. 151/00); all'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola è stato assegnato il codice di registrazione IT-11-0484. Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria documentale e di campo.

### **Esito dell'istruttoria e proposta**

Visto l'esito positivo dell'istruttoria documentale e di campo, si ritiene che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti di legge per acquisire le variazioni comunicate e aggiornare la posizione dell'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola.

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di acquisire agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale la comunicazione del 27/10/21 prot. n. 7544 e di modificare la registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), effettuata con Decreto del Dirigente n. 110 del 13/12/19 e come ultima modifica avvenuta con Decreto n. 115 del 05/05/21, dell'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola relativamente alla variazione dei siti di produzione;
- che i dati aggiornati presenti nel RUOP relativamente all'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola sono i seguenti: partita IVA n. 02180760445, sede legale in Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23, registrato, relativamente al centro aziendale 001 di Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23 per le attività, i siti e le tipologie di merci riportati nell'allegato 1; codice di registrazione IT-11-0484;
- di ribadire che l'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031;
- di comunicare all'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola l'emanazione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Dott. Sandro Nardi)*

Documento informatico firmato digitalmente

### **ALLEGATI**



## ALLEGATO 1

Centro aziendale Codice RUOP	Tipologia di attività e merce	Superficie Ha	Comune	Foglio	Particelle
001 Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23  <b>IT-11-0484</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operatore professionale che introduce (importatore) e sposta nell'Unione piante in qualità di <b>produttore</b> di: piante da frutto, ornamentali, officinali e aromatiche (allegato S)</li> <li>- Operatore professionale autorizzato a rilasciare passaporti delle piante</li> <li>- Operatore professionale che chiede di rilasciare certificati per l'esportazione</li> <li>- Operatore professionale registrato in qualità di <b>Fornitore di materiale di moltiplicazione di piante ornamentali</b> (D.Lgs. 151/00) e di <b>piante da frutto</b> (D.Lgs 18/21)</li> </ul>	18.98.03	Grottammare (AP)	9	129 – 421 – 471 - 514
				17	379p – 380 – 25 – 176 – 177 – 745 – 244 – 28 - 261
				5	108 – 170 – 109 – 111 – 112 – 113 – 448 – 347 – 449 – 450 – 204 – 216 – 184 - 199
				6	63 – 64 – 65 - 141
			Massignano (AP)	14	12 – 166 – 225 – 14 – 224 – 115 – 226 – 379 – 380 – 228 - 240
			Offida (AP)	7	277 – 279 – 418 – 213 – 214 - 435
			Martinsicuro (TE)	17	909 – 910 – 911 – 858 – 621 – 105 – 878 – 906 – 907 – 908 – 780 – 623 – 390 - 867

